

In questo numero:

Mod. 770/2019

1 Modello 770/2019: il credito da assistenza fiscale

Personale

3 La Sezione Autonomie si astiene sui diritti di rogito

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Mod. 770/2019

Modello 770: il credito da assistenza fiscale

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Il credito da dichiarazione in SX4

Le istruzioni al 770 non consentono di riportare eventuali crediti derivanti da assistenza fiscale. Infatti, nel rigo SX4, colonna 4, riportante il "Credito risultante dalla presente dichiarazione", possono essere riepilogati solo i seguenti importi:

- + SX1, colonna 1: Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno
- + SX1, colonna 2: Versamenti 2018 in eccesso;
- + SX1, colonne 3 e 4 che non riguardano;
- + SX1, colonna 5: credito rilevato nei punti precedenti utilizzato in F24;
- + SX4, colonna 1: credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente;
- SX4, colonna 2: credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente utilizzato in compensazione F24;
- + SX4, comma 3: credito derivante da eventuali dichiarazioni integrative.

Nello stesso senso si esprimono le specifiche tecniche.

Ne consegue che non può confluire nel saldo della dichiarazione l'eventuale importo a credito derivante da assistenza fiscale riportato nei seguenti campi:

- + SX2, colonna 1: Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale;
- SX2, colonna 2: Credito utilizzato in F24.

Le istruzioni "informali" per quest'anno

Questa situazione pone il problema di eventuali rimborsi effettuati e non recuperati nel modello F24. L'agenzia delle Entrate ha comunicato, seppure in via breve e quindi in modo assolutamente non ufficiale, che "le specifiche tecniche del modello 770 relativo all'anno di imposta 2018 prevedono nel campo SX4, colonna 4 (Credito risultante dalla presente dichiarazione), un controllo di rispondenza che non consente di riportare alla successiva annualità alcune tipologie di credito che devono essere invece utilizzate nell'ambito del monte ritenute dell'anno di imposta della dichiarazione, secondo quanto previsto dalla prassi di riferimento (da ultimo la Circ. 4/E del 12 marzo 2018). Tuttavia, qualora il sostituto d'imposta ritenga comunque di avere diritto a un credito da assistenza fiscale (derivante dalla differenza tra SX2, colonna 2 - colonna 1) per quest'anno è ancora possibile, con la conferma della

dichiarazione, il riporto dell'eventuale credito nel rigo sottostante SX4. In tal modo sarà possibile completare l'adempimento dichiarativo, assumendosi la responsabilità del dato dichiarato".

Con questa risposta l'Agenzia delle Entrate di fatto spiega il motivo per il quale il credito da assistenza fiscale non recuperato non può essere riportato nel saldo annuale della dichiarazione: i rimborsi possono essere effettuati solo nel limite del monte ritenute ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 241/1997. Per gli importi eccedenti il monte ritenute non è possibile effettuare il rimborso e dovranno essere evidenziati negli appositi campi previsti nella CU.

La circolare 4/2018, richiamata nella risposta, ricorda che *"come già specificato nella risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale".*

Ne consegue che nel monte ritenute rientrano i seguenti importi:

- tutte le ritenute Irpef effettuate nel mese (non solo relative ai redditi di lavoro dipendente o assimilati);
- tutte le addizionali regionali e comunali;
- le somme trattenute a titolo di assistenza fiscale.

In caso di incapienza il rimborso deve essere riproporzionato per tutti i dipendenti e il saldo erogato nel mese o nei mesi successivi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate questo meccanismo non può determinare un credito da indicare in dichiarazione annuale anche se, solo per quest'anno, sembra consentire un'ultima eccezione consentendo di "forzare" la dichiarazione al fine di superare i controlli automatici propedeutici all'invio telematico.

Non è chiaro cosa voglia dire che il contribuente si "assume la responsabilità del dato dichiarato" atteso che in caso controllo successivo (tipicamente avviso bonario) non sarà semplice spiegare alla stessa Agenzia delle Entrate il comportamento tenuto in presenza di una semplice comunicazione informale della stessa Agenzia.

Per il futuro si dovrà porre particolare attenzione a non anticipare dei rimborsi da assistenza fiscale in quanto non sarà più possibile recuperarli in sede di dichiarazione annuale.

Anche se non è oggetto del quesito posto all'Agenzia delle Entrate le stesse conclusioni dovrebbero essere valide anche per le detrazioni per famiglie numerose.

Personale

La sezione Autonomie si astiene sui diritti di rogito

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti decide di non decidere in merito agli oneri riflessi e all'Irap sui diritti di rogito. Saranno quindi gli enti ed eventualmente il Giudice Ordinario a doversi esprimere se gli stessi debbano essere scorporati o meno dal compenso lordo.

Il punto della situazione

Il tema dei diritti di rogito ha avuto un'evoluzione normativa e giurisprudenziale intensa negli ultimi anni. In primis l'art. 97, comma 4, lett. c), del Tuel prevede che il Segretario comunale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte.

L'art. 41 della L. 312/1980 attribuiva al segretario una quota dei diritti di rogiti fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Successivamente l'art. 10, comma 2, del D.L. 90/2014 abrogava tale norma prevedendo che i diritti di rogito restassero integralmente nelle casse comunali. In sede di conversione viene inserito il comma 2-bis secondo il quale *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

La norma prestava il fianco a numerosi dubbi interpretativi sia in merito ai Segretari destinatari dei diritti di rogito sia in merito alla necessità o meno di scorporo degli oneri riflessi e dell'Irap. I pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti si susseguono fino alla deliberazione n. 21/2015/QMIG della sezione Autonomie:

"Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".

Successivamente la Sezione Autonomie, deliberazione n. 18/2018/QMIG torna sull'argomento chiarendo che *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".* Anche in questo caso veniva espressamente richiamato il precedente orientamento e sembrava che fosse confermato, seppure in modo indiretto, che il limite ai diritti di rogito comprendesse anche gli oneri accessori a carico degli enti (Corte Conti Campania n. 95/2019).

La questione poteva sembrare chiusa dopo la chiara indicazione della Sezione Autonomie se non fosse che alcuni segretari hanno adito il giudice ordinario competente in materia ottenendo giudizi di merito del tutto contrastanti con l'indicazione della Corte dei Conti.

In tal senso si possono citare il Tribunale di Parma, sez. Lavoro, sentenza n. 250/2017, il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, sentenza n. 65/2018, Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017 e il TAR Sardegna, sentenza n. 493/2016.

In sintesi i giudizi di merito hanno evidenziato che l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 90/2014 non detta alcuna norma di deroga rispetto alle norme generali e che quindi debbano trovare applicazione l'art. 2115 del c.c. e l'art. 2, comma 2, della L. 335/1995. La tesi è fatta propria dalla Corte dei Conti Veneto la quale ritiene che "gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole".

La sezione regionale della Lombardia (deliberazione 366/2018) si pone al contrario in linea con la sezione Autonomie n. 21/2015 e la Corte dei Conti Liguria rimette ulteriormente alla sezione Autonomie.

La pronuncia della Sezione Autonomie n. 24/2019

La Corte dei Conti, sezione Autonomie, si pronuncia con la deliberazione n. 24/2019 con la quale dichiara inammissibile la questione di massima oggetto del quesito.

La motivazione consiste nel fatto che "la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica", in quanto "si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede" (cfr. Sezione Autonomie n. 3/2014/QMIG). Ne consegue che la questione non è ammissibile in quanto non si riscontrano quei "caratteri - se non di esclusività- di specializzazione funzionale che caratterizza la Corte in queste sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore".

Cosa fare?

La posizione della sezione Autonomie va ulteriormente a complicare un quadro generale già abbastanza complesso.

Da una parte una parte della magistratura contabile ritiene che si debbano scorporare oneri e Irap. Nella deliberazione in commento la stessa Corte ribadisce che lo scorporo degli oneri "oltre ad essere in linea con il regime giuridico che caratterizza altri compensi incentivanti, appare coerente con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito". In tal modo conferma di fatto il precedente orientamento seppure in modo indiretto.

Dall'altra parte vi sono alcune sentenze della magistratura ordinaria che sembrano supportare la tesi opposta ovvero l'applicazione delle regole generali in assenza di una norma di deroga. Posizione peraltro che sembra non proprio campata in aria. Tuttavia manca un pronunciamento di grado elevato (Cassazione).

Prima della pronuncia in commento la situazione sembrava chiara:

- l'ente doveva scorporare gli oneri in forza della deliberazione n. 21/2015/QMIG della sezione Autonomie;
- il Segretario poteva adire al giudice ordinario in forza della giurisprudenza;
- la sentenza costituisce titolo tra le parti pur rimanendo il divieto di estensione del giudicato.

Ora le cose sembrano meno lineari in quanto vi rimane da una parte la deliberazione 21/2015/QMIG, che non viene contraddetta, ma vi è anche la nuova deliberazione 24/2019/QMIG che non si esprime.

Di fatto la patata bollente è rimessa nelle mani dei funzionari che devono decidere quale orientamento adottare con il rischio di un procedimento per responsabilità erariale da una parte e di soccombere davanti al giudice ordinario dall'altra. Anche se, a ben vedere, in una situazione così complicata, sarà difficile da parte della magistratura contabile istruire un giudizio per colpa grave nei confronti del funzionario che dovesse adottare una soluzione favorevole al Segretario.

Come si effettua lo scorporo

Qualora l'ente decidesse di procedere allo scorporo dei contributi e dell'Irap a carico dell'ente si dovrà procedere applicando le seguenti formule:

a) segretari in regime TFS

$$\text{importo netto} = \text{importo lordo} / (1 + 23,80\% [\text{Cpdel}] + 8,50\% [\text{Irap}])$$

b) segretari in regime TFR

$$\text{importo netto} = \text{importo lordo} / (1 + 23,80\% [\text{Cpdel}] + 6,91\% [\text{Tfr}] + 8,50\% [\text{Irap}])$$

Si ricorda che i diritti di rogito rientrano tra gli ulteriori elementi utili ai fini del Tfr secondo le disposizioni del CCNL. Ne consegue che la contribuzione del Tfr risulta integralmente a carico dell'ente con l'aliquota del 6,91% (messaggio Inps 2240/2019).

Qualora l'ente ritenesse di dover recuperare il 2% sul dipendente la formula diventerebbe la seguente:

$$\text{importo netto} = \text{importo lordo} / (1 + 23,80\% [\text{Cpdel}] + 4,91\% [\text{Tfr}] + 8,50\% [\text{Irap}])$$

Si ricorda infine che non è necessario scorporare l'Inail in quanto a carico del Ministero dell'Interno.

Esempio di calcolo:

	Segretario in TFS	Segretario in TFR (senza recupero del 2%)	Segretario in TFR (con recupero del 2%)
importo lordo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CPDEL	23,80%	23,80%	23,80%
TFR	0,00%	6,91%	4,91%
IRAP	8,50%	8,50%	8,50%
importo netto	755,86	718,34	728,81
CPDEL	179,89	170,96	173,46
TFR	-	49,64	35,78
IRAP	64,25	61,06	61,95
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00